



Conversione in legge del Decreto-legge n. 84,
del 17 giugno 2025 (c.d. Decreto Fiscale)

7 agosto 2025

Abstract

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 177, del 1° agosto u.s., la legge di conversione (L. n. 108/2025) del c.d. DL Fiscale (DL n. 84/2025).

I contenuti del DL Fiscale, pubblicato il 17 giugno scorso nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 138, sono stati oggetto di trattazione nella precedente nota di Confindustria del 1° luglio u.s., disponibile al seguente link:

<https://www.confindustria.it/documenti/decreto-legge-n-84-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-17-giugno-2025-memoria/>

La presente nota ripercorre i contenuti fiscali del provvedimento, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione, mettendo in evidenza gli aspetti di maggior interesse per le imprese e l'attività svolta da Confindustria in sede emendativa.

Articolo 1

(Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi)

Il primo intervento normativo recato dal DL Fiscale risponde a una richiesta avanzata anche da Confindustria¹, in merito al nuovo regime di **tracciabilità delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti in trasferta** (es. vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea), introdotto dalla Legge di Bilancio 2025².

Con tale ultima disposizione, infatti, è stata prevista l'imponibilità dei rimborsi operati dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, qualora le relative spese di trasferta siano state sostenute dal lavoratore con strumenti di pagamento non tracciabili³.

Sebbene l'obiettivo della norma – ampiamente condivisibile – sia quello di contrastare fenomeni evasivi da parte di fornitori di servizi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, soggetti a tassazione in Italia, sin dalle prime battute era emersa la seguente criticità: la norma della legge di bilancio non escludeva dall'obbligo di tracciabilità anche le spese per tali servizi sostenuti all'estero, vale a dire resi da fornitori non soggetti a potestà impositiva in Italia, risultando, quindi, per questa parte, ultronea, nonché poco utile rispetto alla finalità della misura.

Inoltre, la disposizione, così formulata, avrebbe potuto dare adito a difficoltà operative per la gestione dei rimborsi di dipendenti che si recano in trasferta in Paesi dove per taluni servizi sono scarsamente diffusi strumenti di pagamento tracciabili (es. Trasporti privati locali).

Il DL Fiscale limita, opportunamente, l'applicazione della norma della Legge di Bilancio 2025 alle sole spese sostenute dai dipendenti per trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano.

Di conseguenza, i rimborsi per le spese di trasferta sostenute all'estero dai dipendenti potranno continuare a fruire della non imponibilità, anche se sostenute con strumenti non tracciabili.

In via speculare, per quanto concerne la **deducibilità dal reddito di impresa delle spese di trasferta**, sostenute direttamente dal datore di lavoro ovvero rimborsate ai dipendenti, il DL circoscrive i vincoli di tracciabilità alle sole trasferte sostenute nel territorio italiano.

¹ Cfr. Confindustria, Manovra di Bilancio 2025 Misure fiscali, Nota di aggiornamento del 28 febbraio 2025. <https://public.confindustria.it/repository/2025/03/27015858/Legge-di-Bilancio-2025-analisi-delle-misure-fiscali-28.02.2025.pdf>

² Articolo 1, commi 81-83, Legge n. 207/2024.

³ Si considerano strumenti tracciabili le carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari di cui all'articolo 23 del DLGS n. 241/1997, nonché le applicazioni di pagamento via smartphone che garantiscono la tracciabilità e l'identificazione del suo autore.

Si apprezza che entrambi gli interventi, trattandosi di misure di favore per il contribuente, trovino applicazione alle spese sostenute dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL Fiscale (es. 1° gennaio 2025 per le imprese con esercizio sociale coincidente con l'anno solare), di fatto operando, quindi, una sanatoria retroattiva per le spese per trasferte sostenute all'estero dal 1° gennaio 2025 in assenza dei requisiti di tracciabilità dei pagamenti.

Per quanto concerne, invece, l'**obbligo di tracciabilità delle spese sostenute da lavoratori autonomi** riaddebitate alle imprese, le modifiche apportate dal DL Fiscale sono state più rilevanti rispetto a quelle relative al reddito di lavoro dipendente, alla luce dei maggiori dubbi interpretativi sorti circa la disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025⁴.

Tale obbligo⁵ non risultava, infatti, coordinato con il secondo decreto attuativo della riforma fiscale, in materia di reddito di lavoro autonomo (articolo 5, DLGS n. 192/2024), che già dispone l'irrelevanza fiscale delle spese sostenute dal lavoratore autonomo nell'ambito del suo incarico, oggetto di riaddebito al cliente. Tali rimborsi sono considerati, infatti, non imponibili in capo al lavoratore autonomo, a fronte della loro indeducibilità dal reddito professionale, a prescindere dalle loro modalità di pagamento.

Pertanto, non si comprendeva come si coordinasse tale principio con l'ineducibilità delle spese sostenute con strumenti di pagamento non tracciabili, prevista dalla Legge di Bilancio 2025.

Ricordiamo che rientrano negli obblighi di tracciabilità le seguenti voci:

- spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi;
- riaddebiti analitici delle medesime spese;
- rimborsi delle citate spese degli amministratori.

Con il DL Fiscale, pertanto, la disciplina fiscale delle predette spese viene completamente riscritta come segue:

- le somme riaddebitate dal lavoratore autonomo al cliente diventano ora imponibili, se riferite a spese eseguite con strumenti di pagamento non tracciabili⁶ (in deroga al principio di irrilevanza previsto dalla riforma fiscale che resta applicabile per le spese rimborsate con strumenti tracciabili);
- tali spese sono, viceversa, deducibili dal reddito di lavoro autonomo nel caso in cui non siano rimborsate dal cliente e siano sostenute con strumenti tracciabili⁷.

⁴ Articolo 1, comma 81, lettera b), Legge n. 207/2024.

⁵ La norma subordinava la deduzione dal reddito di lavoro autonomo all'utilizzo di strumenti tracciabili.

⁶ Articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1) del DL Fiscale.

⁷ Articolo 1, comma 1, lettera d) del DL Fiscale.

I predetti obblighi si applicano alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato (come previsto per i lavoratori dipendenti ed imprese).

Si subordina, altresì, alla medesima condizione di tracciabilità la deducibilità delle seguenti voci:

- a) le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in Italia nello svolgimento dell'attività professionale, ivi comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché,
- b) i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte in Italia dei dipendenti ovvero corrisposti ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi⁸.

Per quanto concerne la **deducibilità dal reddito di impresa committente di tali spese riaddebitate**, s un primo intervento è costituito dal trasferimento degli obblighi di tracciabilità per le spese di prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, in precedenza inclusa impropriamente tra i costi del personale dipendente (art. 95 del TUIR), nell'ambito delle norme generali sui componenti negativi del reddito di impresa (art. 109 del TUIR)

La seconda modifica, più sostanziale, è la sua applicazione alle sole spese sostenute dai lavoratori autonomi nel territorio dello Stato. La misura si applica a decorrere dall'inizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, e quindi retroattivamente dal 1° gennaio 2025.

Inoltre, superando alcuni dubbi interpretativi sorti sull'ambito applicativo di tali obblighi di tracciabilità, si precisa che le nuove regole operano anche con riguardo alle spese sostenute direttamente dall'impresa per gli amministratori. In considerazione della menzionata incertezza, tali novità si applicano, invece, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Risulta confermata, inoltre, la valenza delle medesime regole sulla deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto rimborsate a dipendenti e lavoratori autonomi anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP per le imprese.

Il DL Fiscale introduce, inoltre, l'obbligo di tracciabilità delle **spese di rappresentanza** sostenute dai lavoratori autonomi, ai fini della deducibilità dal loro reddito, a prescindere dal luogo di sostenimento della spesa, applicando, pertanto, la medesima disciplina anche a quelle sostenute all'estero⁹. Il nuovo obbligo decorre dalla data di entrata in vigore del DL.

⁸ Articolo 1, comma 1, lettera g) del DL Fiscale. Si segnala che le norme relative agli obblighi di tracciabilità delle spese sostenute per le trasferte in Italia dei dipendenti ovvero corrisposti ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi troveranno applicazione alle spese sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL. Le altre modifiche, invece, si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del DL.

⁹ Articolo 1, comma 1, lettera e) del DL Fiscale.

A differenza di quelli precedentemente illustrati, questo intervento (anche con riferimento alle spese di rappresentanza sostenute dalle imprese), suscita perplessità, in quanto la misura non appare conforme alla finalità di contrasto ai fenomeni evasivi commessi da soggetti fornitori di servizi residenti in Italia, originariamente prefisse dalla Legge di Bilancio 2025.

Come osservato in precedenza, estendere l'obbligo di tracciabilità ai servizi resi da fornitori soggetti alla potestà impositiva di un altro Stato appare inutile ed oneroso e, peraltro, va in direzione opposta rispetto a quanto disposto dalla norma in commento sulle spese di trasferta¹⁰, per le quali l'obbligo di tracciabilità, ai fini della deducibilità, è stato circoscritto alle spese sostenute in Italia.

In questo scenario, a titolo esemplificativo, sarebbero escluse dall'obbligo di tracciabilità le spese di ristorazione sostenute all'estero dai dipendenti mentre vi ricadrebbero, per esempio, le spese di ristorazione¹¹ sostenute all'estero dalla stessa azienda per attività promozionali o di pubbliche relazioni.

Giova, in questa sede, evidenziare una considerazione generale sulla disciplina complessiva di tracciabilità delle citate spese prevista in capo a dipendenti, imprese e lavoratori autonomi. Appare preoccupante che, per la finalità, assolutamente condivisibile, di combattere presunti fenomeni evasivi (che erano però circoscritti a determinate categorie già preventivamente individuate dal Legislatore), sia stata definita una normativa così complessa che, peraltro, presenta profili di contrasto con i principi generali del nostro ordinamento tributario che vietano la doppia imposizione (a fronte della medesima spesa di vitto sostenuta dal dipendente o dal lavoratore autonomo residenti con strumenti non tracciabili, il rimborso o il riaddebito delle stesse risulterà imponente, sia in capo ai lavoratori autonomi o dipendenti, e al contempo sarà indeducibile in capo all'impresa¹²).

Di particolare rilievo, inoltre, la modifica che dispone la non applicazione della disciplina antielusiva alle operazioni di cessione delle partecipazioni ricevute per effetto di **operazioni straordinarie su attività professionali** (articolo 177-bis del TUIR).

¹⁰ Nella relazione illustrativa al DL Fiscale tali modifiche sono motivate dalla necessità di "...superare difficoltà applicative e conseguenti disparità di trattamento in relazione alla scarsa diffusione, in taluni contesti geografici, di mezzi tracciabili di pagamento".

¹¹ A riguardo, si osserva che il Ministero dell'economia e delle finanze, nel decreto del 19 novembre 2008, nell'elenco esemplificativo delle fattispecie riconducibili alle spese di rappresentanza include espressamente le spese per viaggi turistici e per attività di intrattenimento e di ristorazione, erogate a titolo gratuito dall'impresa, con finalità promozionali o di pubbliche relazioni.

¹² Nel caso dei lavoratori autonomi, si arriva, poi, al paradosso di applicare l'IRPEF due volte in capo al medesimo soggetto in relazione allo stesso presupposto, per effetto della imponibilità del rimborso ricevuto dal cliente e della indeducibilità della spesa (che, unita all'indeducibilità in capo al committente, genera una sostanziale triplice imposizione).

Si precisa che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per fini professionali, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, bensì costituiscono redditi diversi (ai sensi dell'articolo 67 del TUIR).

Per coordinamento, viene soppressa la disposizione che assoggettava al regime di tassazione separata tali redditi, in quanto inclusi tra quelli di lavoro autonomo (articolo 17, comma 1, lettera g-ter del TUIR).

Nel corso dell'esame alla Camera è stata inserita una **norma di interpretazione autentica** (art. 1, comma 1-bis) volta a qualificare come redditi diversi, ai fini IRPEF, i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili.

Viene precisato che costituisce reddito diverso imponibile, ai fini IRPEF, ai sensi della lettera h) del comma 1, dell'articolo 67 del TUIR il corrispettivo derivante dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, nella sola ipotesi in cui il soggetto disponente mantenga un diritto reale sul bene stesso.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il disponente si spogli integralmente di ogni diritto reale sul bene e ove ricorrano determinati requisiti temporali, tale reddito è tassato come plusvalenza, ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1, dell'articolo 67 del TUIR.

Articolo 1-bis

(Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili)

Con la norma in commento si chiude una lunga querelle fra Amministrazione finanziaria e contribuenti sulla esatta individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'addizionale IRPEF del 10 per cento sui compensi di natura variabile (erogati sotto forma di bonus e stock options) ai dirigenti e collaboratori coordinati e continuativi del settore finanziario, di cui all'articolo 33 del DL n. 78/2010.

La disposizione del DL n. 78 citato era stata elaborata come risposta alla crisi finanziaria dei subprime del 2008 ed era stata introdotta per contrastare gli *"effetti distorsivi, prodotti sul sistema finanziario e sull'economia mondiale dal riconoscimento di bonus e stock options collegati agli andamenti del mercato ai manager e agli amministratori di banche ed istituti finanziari, evidenziati nel corso delle riunioni del G20"*.

Con la circolare n. 4/2011, l'Agenzia delle Entrate aveva dato una interpretazione estensiva della definizione di settore finanziario includendovi (oltre le banche, le società di gestione, le società di intermediazione mobiliare, ecc..) anche le holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società industriali.

Ciò aveva sollevato diverse posizioni critiche¹³ perché l'estensione ai manager delle holding industriali era in contrasto con la ratio della misura che voleva penalizzare chi era in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria (nel Testo Unico Bancario le holding industriali non possono operare nei confronti del pubblico). Con la successiva definizione di intermediari finanziari di cui all'art. 162-bis del TUIR, introdotta nel 2018, si è sancita la chiara distinzione tra il settore finanziario in senso stretto (gli intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria) e coloro che esercitano l'attività esclusiva o prevalente di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e che svolgono attività non nei confronti del pubblico (quali le holding industriali).

Tale formulazione ha portato la Corte di Cassazione (con le sentenze n. 22692/2020 e n. 3913/2022) a concludere sulla esclusione dei manager delle holding industriali dall'ambito di applicazione dell'addizionale IRPEF di cui all'articolo 33 del DL n. 78/2010.

Con la norma in commento, tale orientamento giurisprudenziale viene definitivamente recepito in via normativa, limitando l'applicazione dell'addizionale IRPEF ai soli soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria).

Merita osservare, tuttavia, un aspetto critico della disposizione poiché il Legislatore ha scelto impropriamente di prevedere una decorrenza della misura dal periodo di imposta 2025; tuttavia, in un ordine del giorno presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 22 luglio 2025 il Governo si è impegnato *"...a garantire, in virtù dell'approvazione della disposizione in argomento, volta a confermare la portata applicativa della norma solo alle società finanziarie di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, un'attuazione e un'interpretazione uniforme nel tempo della disposizione richiamata, accertandosi, in particolare, che l'ambito soggettivo di applicazione della stessa rimanga coerente per tutti i periodi di imposta, anche quelli antecedenti al 2025, nei quali ha trovato e trova applicazione l'articolo 162-bis del TUIR"*.

Articolo 2 **(Modifiche al regime di riporto delle perdite)**

Facendo seguito a una recente modifica (apportata dall'articolo 15 del DLGS n. 192/2024), l'articolo in commento corregge nuovamente il regime di riporto, in annualità successive, delle **perdite fiscali** delle singole società, come risultanti dal risultato d'esercizio (articolo 84 del TUIR), anche in caso di operazioni straordinarie (articoli 172 e 173 del TUIR). In particolare, con riguardo al nuovo **test di vitalità** legato ai ricavi e al costo del personale, richiesto ai fini del riporto delle perdite fiscali, viene chiarito che il limite del valore economico

¹³ Cfr. Nota Assoholding 21 febbraio 2011.

del patrimonio netto dovrà essere ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti alla data di riferimento della perdita ovvero della operazione straordinaria.

Ai fini del riporto delle perdite, inoltre, il conferimento di azienda per la conferitaria viene parificato alle operazioni straordinarie, non trovando, dunque, più applicazione in questo caso la disciplina relativa alle operazioni con cui viene trasferito il controllo e modificata l'attività, di cui all'articolo 84, comma 3, TUIR.

Per coordinamento, viene aggiornata anche la disciplina del riporto delle perdite fiscali, per confermare che anche le nuove modifiche, introdotte dal DL Fiscale, non sono applicabili in caso di perdite infragruppo.

Articolo 3

(Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)

La norma in commento interviene sull'articolo 4 del DLGS n. 216/2023 recante le disposizioni sulla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (come recentemente modificate dalla Legge di Bilancio 2025), al fine di semplificarne la disciplina di calcolo in presenza del gruppo.

Come noto, infatti, le società del gruppo "interno", per poter fruire dell'agevolazione, devono soddisfare le condizioni previste dalle norme in esame in relazione ai soggetti *stand alone* (i.e. incremento occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato e incremento occupazionale complessivo) anche a livello di gruppo, inteso come unico "soggetto economico". La seconda fase della determinazione della maggiorazione, invece, riguarda le modalità con cui la dinamica occupazionale delle società del gruppo "interno", e, in particolare, eventuali riduzioni nette degli occupati, influenzano la determinazione del beneficio delle altre società appartenenti allo stesso gruppo.

Con la modifica in commento si escludono dal perimetro di calcolo dell'incremento occupazionale a livello di "gruppo", i decrementi occupazionali realizzati dalle società collegate. La modifica si applica retroattivamente dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Per completezza segnaliamo che, con il DM del 27 giugno 2025, emanato dal MEF di concerto con il Ministero del lavoro, è stata apportata una ulteriore modifica alle modalità di calcolo degli incrementi occupazionali determinati a livello di gruppo, intervenendo sull'articolo 5, comma 8 del DM del 25 maggio 2024 (che reca la disciplina attuativa dell'agevolazione).

Più in dettaglio, superando alcune incertezze interpretative, nelle ipotesi di soggetti appartenenti a un gruppo, viene introdotto un "fattore di correzione", da applicarsi in capo a ciascun soggetto che possiede i requisiti di accesso alla disciplina agevolativa, costituito dal

rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili anch'essi a tutte le società del gruppo interno. Ciò dovrebbe comportare l'esclusione di correzioni se nessuna società del gruppo interno presenta decrementi occupazionali.

Articolo 4

(Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate)

Come noto, nel contesto della attuazione della riforma fiscale, il DLGS n. 209/2023 ha operato alcune modifiche al regime delle *controlled foreign companies* (CFC), di cui all'articolo 167, TUIR, al fine di tener conto dell'attuazione della disciplina sulla *global minimum tax*.

Su tale disciplina, interviene nuovamente la norma in commento, disponendo una serie di modifiche, qui di seguito riassunte, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023:

- l'imposta minima nazionale è calcolata unitariamente per tutte le entità del gruppo localizzate in una determinata giurisdizione;
- nel caso in cui vi siano più entità localizzate nella stessa giurisdizione, il soggetto controllante è tenuto a individuare la quota di imposta minima nazionale attribuibile alla propria controllata in quella giurisdizione;
- si consente, pertanto, di far riferimento al criterio di ripartizione dell'imposta minima nazionale adottato dalla giurisdizione della controllata;
- in assenza di tale criterio, l'imposta minima nazionale imputata alla controllata estera è calcolata in proporzione al rapporto tra il reddito rilevante di tale controllata e la somma di tutti i redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente, nel Paese di localizzazione della detta controllata;
- viene in parte modificato il regime opzionale, passando da un meccanismo di imposizione sostitutiva a una modalità semplificata di calcolo della tassazione effettiva, anch'essa opzionale; viene, inoltre, prevista, la rilevanza di tale meccanismo anche ai fini della disciplina dei dividendi c.d. "black list".

Articolo 5

(Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi)

La modifica normativa – opportuna e particolarmente attesa - riguarda i termini di presentazione della c.d. **documentazione idonea in materia di ibridi fiscali**, con specifico riferimento alla documentazione relativa a uno o più periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023.

Secondo la previgente disposizione (articolo 61, comma 2, DLGS 209/2023) in tali casi, la documentazione doveva essere predisposta, con data certa, entro il termine finale del periodo transitorio, stabilito al 30 giugno 2025.

A seguito della modifica normativa in commento, invece, tale termine è fissato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, approvato a dicembre 2024 (i.e. 31 ottobre 2025).

Appare utile rilevare che l'obbligo di predisposizione della documentazione per beneficiare della c.d. "*penalty protection*", di cui all'articolo 1, comma 6-bis, DLGS n. 471/1997, comporta per le imprese l'onere di analizzare anche le – potenzialmente numerose – operazioni realizzate con terze parti estere.

A tale riguardo, si evidenzia in questa sede che sarebbe opportuno circoscrivere l'obbligo documentale alle operazioni con terze parti estere che rientrano nell'ambito del normale svolgimento dell'attività dell'impresa in questione e per cui, per tale ragione, non è ravvisabile alcun intento elusivo.

In tal senso, si potrebbe estendere la *penalty protection* alle operazioni per le quali la controparte estera fornisca apposita attestazione (ad esempio, relativamente al fatto che l'operazione non incorpora benefici fiscali derivanti da ulteriori operazioni o contratti a monte o che la medesima è avvenuta in base alle condizioni economiche di mercato).

Articolo 6

(Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU)

Viene prevista una sanatoria per i Comuni che hanno deliberato l'approvazione del prospetto delle aliquote IMU per l'anno 2025 oltre l'ordinaria scadenza del 28 febbraio 2025, validando, di conseguenza, le delibere approvate dal 1° marzo 2025 ed entro la data di entrata in vigore del DL Fiscale. Per effetto delle modifiche apportate nel passaggio parlamentare alla Camera tale proroga è stata estesa anche ai Comuni che hanno adottato nei termini la delibera relativa alle aliquote IMU senza elaborare il relativo prospetto, nonché quelle che hanno deliberato in difformità dello stesso.

I Comuni potranno riconoscere efficacia giuridica a tali delibere se comunicate, tramite il portale del federalismo fiscale del MEF, entro il 15 settembre 2025.

Articolo 6-bis

(Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive)

In sede di conversione, il DL si è arricchito di una ulteriore disposizione riguardante **l'esenzione IMU per enti sportivi dilettantistici.**

In particolare, la norma, nella sua prima parte, dispone che, ai fini dell'applicazione dell'esenzione IMU, già introdotta dall'articolo 1, comma 759, lettera g), della Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.160), i Comuni sono tenuti a determinare e rendere pubblici i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in modo concorrenziale nell'ambito territoriale di riferimento, ai fini della verifica dello svolgimento della attività sportive dilettantistiche con modalità non commerciali, come richiesto dal Decreto MEF n. 200 de 2012 (che disciplinò le agevolazioni IMU agli enti non commerciali dopo il contenzioso sorto con la Commissione Europea per gli enti religiosi).

In particolare, viene stabilito che i corrispettivi medi siano individuati dai Comuni annualmente, dopo aver sentito le rappresentanze sportive locali, e siano pubblicati sul sito istituzionale dell'ente locale.

Si dispone, inoltre, una disciplina transitoria, nelle more della suddetta definizione dei corrispettivi medi, con la quale l'esenzione IMU è concessa per effetto della sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel)

La norma chiarisce l'ambito applicativo di pregresse agevolazioni relative al c.d. biodiesel, limitato ai soli prodotti che soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER), che, come noto, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8

(Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore)

L'articolo 8 aggiorna la data di decorrenza del nuovo Codice del Terzo settore esplicitando che sarà vigente dal 1° gennaio 2026. La disciplina, infatti, non è ancora entrata in vigore in quanto era subordinata a una autorizzazione da parte della UE che è stata, infine, accordata, in via preliminare, lo scorso 7 marzo 2025.

In tale data, la DG Competition della Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di rassicurazione (cd. *comfort letter*) nella quale ha affermato che alcune misure subordinate alla predetta autorizzazione (articolo 79, comma 2-bis, articolo 80 e articolo 86 del codice del Terzo settore), dalla analisi preliminare effettuata, non sembrano essere selettive e, conseguentemente, non sembrerebbero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Poiché la *comfort letter* non è un parere definitivo della Commissione, come invece richiedeva la disciplina originaria dell'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore, tale

norma è stata modificata per eliminare l'obbligo di tale autorizzazione per i predetti articoli "pre autorizzati".

Pertanto, la norma ora dispone che la disciplina entrerà in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (vale a dire dal 1° gennaio 2026 per gli esercizi sociali coincidenti con l'anno solare).

Merita ricordare che, per effetto del richiamo al citato articolo 104, previsto dalla disciplina transitoria del Codice del Terzo settore, a decorrere dalla medesima data (1° gennaio 2026) si intendono abrogati i seguenti regimi fiscali agevolati:

- regime agevolato delle ONLUS¹⁴;
- regime agevolato degli Enti di Volontariato (EDV)¹⁵;
- estensione del regime semplificato e forfetario alle associazioni senza fini di lucro e associazioni pro loco)¹⁶;
- esclusione da imposta sugli intrattenimenti dei contributi e quote delle Associazioni di promozione sociale (APS)¹⁷;
- regime di deducibilità dei contributi erogati alle ONLUS da soggetti IRES o IRPEF¹⁸.

Articolo 9

(Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica)

Largamente apprezzato l'intervento sulla norma di applicazione del "nuovo" *reverse charge* nel settore della logistica, introdotta dalla LdB 2025¹⁹, modificandone il perimetro oggettivo di applicazione e rendendo così il meccanismo antifrode uno strumento ancora più mirato ed efficace.

Come noto, tale meccanismo era stato recentemente introdotto sui servizi resi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorzi e simili nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e servizi di logistica ma con la condizione che i contratti fossero caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili.

Come evidenziato nei mesi scorsi da Confindustria, tali condizioni – oltre a creare incertezza operativa in merito al concetto di prevalenza e di proprietà/possesso dei beni – avrebbero

¹⁴ Articolo 150, TUIR.

¹⁵ Articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4, Legge n. 266/1991.

¹⁶ Articolo 9-bis del DL 30 dicembre 1991, n. 417 e successive modifiche.

¹⁷ Articolo 20 e 21, Legge n. 383/2000.

¹⁸ Articolo 14, commi da 1 a 6, DL n. 35/2005.

¹⁹ Articolo 1, comma 57, Legge 30/12/2024, n. 207.

limitato sensibilmente il perimetro oggettivo di applicazione della misura, con il rischio di escludere le fattispecie più ricorrenti tra le imprese del settore ma meritevoli di pari tutela. Si condivide, pertanto, che, recependo le indicazioni del comparto, il meccanismo sia stato esteso, senza condizioni, a tutti i citati servizi resi agli operatori della logistica e del trasporto. Questo consentirà - nelle more dell'autorizzazione della UE della richiesta di deroga -, di applicare sin da subito, alle medesime operazioni, la procedura alternativa che consente alle parti di accordarsi per incaricare il committente del versamento dell'imposta, fatta salva la responsabilità solidale del prestatore. Inoltre, grazie all'intervento del provvedimento in commento, tale meccanismo opzionale potrà essere applicato anche ai contratti con i subappaltatori, indipendentemente dal fatto che, a monte, committente e prestatore abbiano deciso, o meno, di esercitare l'opzione.

Un ulteriore intervento alla norma, in fase di conversione in legge, ha portato l'eliminazione del passaggio (articolo 17, comma 6, lettera e-quinquies, secondo periodo, DPR n. 633/1972) in cui si escludono esplicitamente le agenzie per il lavoro tra i destinatari del *reverse charge*. Il risultato è una pulizia formale del testo normativo che non incide concretamente sul perimetro soggettivo di applicazione del meccanismo. Il passaggio che escludeva le agenzie per il lavoro, infatti, sembrava essere un'eredità della versione norma precedente che aveva "tentato" di introdurre un *reverse charge* più generalizzato per tutti i servizi in cui vi fosse prevalente utilizzo di manodopera presso il committente, anche al fine di contrastare fenomeni di illecita somministrazione di manodopera, frequenti soprattutto in taluni settori (norma che, si rammenta, non è mai entrata in vigore per negata autorizzazione UE, motivata anche dall'ampiezza del perimetro oggettivo). In tale scenario, è stato ritenuto di specificare l'esclusione per le agenzie per il lavoro, considerata l'assenza del rischio di frode in presenza di soggetti ritenuti affidabili, in quanto sottoposti a procedura di autorizzazione e iscrizione all'albo. La vigente formulazione circoscrive sensibilmente il perimetro di applicazione, limitandolo ai servizi effettuati tramite contratti di appalto, subappalto e simili, solamente nei confronti di imprese che operano nel settore della logistica e del trasporto, rendendo, formalmente, non più necessaria tale esplicita esclusione.

Per quanto esposto, si ritiene che le descritte modifiche al perimetro di applicazione della norma, apportate dall'articolo in commento, debbano essere accolte positivamente e non dovrebbero essere interpretate, invece, come un'estensione di un adempimento ad una platea più ampia di soggetti. Infatti, sebbene, ad oggi, non si conoscano ancora le sorti della richiesta di deroga presentata dall'Italia, si è dell'avviso che difficilmente tale richiesta sarà autorizzata, pertanto, l'intervento in commento ha l'effetto di estendere la possibilità di accedere, in via facoltativa, ad uno strumento di tutela per gli operatori del settore e a una misura di contrasto all'evasione fiscale, che sarebbe stata altrimenti depotenziata.

Nonostante l'apprezzamento alle modifiche per le descritte ragioni, non si sono celate preoccupazioni sulle ripercussioni in termini responsabilità e di adempimenti dei soggetti che vi optano. Il provvedimento attuativo emanato dall'Agenzia delle Entrate²⁰ ha definito con chiarezza gli elementi della comunicazione (es. regole di invio, correzione errori, decorrenza, ecc.) tuttavia, si auspica, che la procedura, così articolata, non si riveli nel tempo troppo gravosa con riguardo alla numerosità delle comunicazioni, al monitoraggio dei termini di decorrenza e scadenza, ecc.

Articolo 10 **(Disposizioni in materia di split payment)**

La modifica al perimetro soggettivo dei destinatari dello *split payment* fa seguito all'impegno assunto dall'Italia di arrivare gradualmente all'eliminazione dello stesso. Come noto, il meccanismo di deroga alle regole di assolvimento dell'IVA, era è stato autorizzato temporaneamente dalla UE ma, in occasione dell'ultima richiesta di proroga²¹ (avvenuta nel 2023), l'autorizzazione della UE per applicare il meccanismo alle società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA²² è stata limitata al 30 giugno 2025, mentre per tutti gli altri destinatari l'autorizzazione resta valida fino al 30 giugno 2026.

L'intervento normativo, pertanto, ha la mera finalità di adeguare la normativa nazionale alla citata Decisione UE, disponendo che l'esclusione dallo *split payment* si applichi alle operazioni effettuate a favore delle società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2025.

Sebbene la norma appaia abbastanza precisa nel riferirsi all'emissione, quale momento utile per individuare la decorrenza delle nuove regole, tra gli operatori si dubitava se non si dovesse, invece, considerare il momento di effettuazione dell'operazione²³ (quindi la "data documento" indicata nella fattura elettronica). Si tratta di un dubbio emerso anche in fase di introduzione dello *split payment*, che fu risolto²⁴ dall'Amministrazione precisando che per applicare il meccanismo fosse necessario verificare che si fosse verificata, oltreché l'emissione della fattura, anche l'esigibilità dell'imposta²⁵.

Sebbene, si riconosca che si trattava dello scenario inverso e di un contesto diverso in cui vigevano regole di fatturazione differenti da quelle attuali, si ritiene lecito interrogarsi se si

²⁰ Provvedimento AE n. 309107/2025.

²¹ Decisione di esecuzione n. 2023/1552/UE.

²² Articolo 17-ter, comma 1-bis lett. d), DPR n. 633/72.

²³ Articolo 6, DPR n. 633/1972.

²⁴ Agenzia delle Entrate - Circolare n. 27/E/2017.

²⁵ L'importanza di considerare anche il momento di esigibilità dell'imposta poteva essere più rilevante in fase di introduzione del meccanismo dello *split payment* - considerate le peculiarità delle regole di esigibilità dell'imposta – rispetto ad oggi, in cui si ritorna alle regole ordinarie.

potesse interpretare similarmnte, escludendo dallo split payment tutte le operazioni effettuate e per le quali si emette fattura, nei confronti delle citate società, dalla data del 1° luglio 2025. Oltre che essere coerente con quanto interpretato in passato, tale lettura avrebbe evitato che gli effetti della modifica normativa in commento si estendessero anche ad operazioni sorte prima della data della sua introduzione, riconoscendo un – breve ma prezioso – lasso di tempo agli operatori per adeguarsi alle nuove regole di fatturazione. Tuttavia, l’Agenzia dell’Entrate, tramite una FAQ pubblicata il 27 giugno 2025, ha chiarito che la nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali la fattura è emessa (trasmessa al Sistema di interscambio – SDI) a partire dal 1° luglio 2025, indipendentemente dalla data di effettuazione dell’operazione.

In fase di conversione in legge, il Legislatore ha, condivisibilmente, tenuto conto dell’incertezza operativa diffusa tra i soggetti coinvolti e ha introdotto una clausola di salvaguardia sui comportamenti difformi adottati prima dell’entrata in vigore del provvedimento in commento (ossia prima del 30 luglio 2025).

Articolo 11

(Modifiche decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise)

La norma anticipa l’entrata in vigore della nuova disciplina sui trattamenti di dealcolazione²⁶, attualmente fissata al 1° gennaio 2026. Con la modifica in commento, le nuove procedure saranno vigenti dalla data di entrata in vigore del presente DL, consentendo agli operatori di accelerare il processo di avviamento della nuova attività produttiva e il ritorno sui relativi investimenti.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di termini delle dichiarazioni 2024)

A seguito dell’intervento normativo operato dalla norma in commento, si considerano tempestive le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP presentate entro l’8 novembre 2024, il cui termine era fissato al 31 ottobre 2024.

Pertanto, non verranno irrogate le sanzioni amministrative previste in caso di dichiarazione tardiva:

- senza imposte dovute: sanzione da 250 a 1.000 euro;
- con imposte dovute: sanzione di cui al punto precedente + sanzione del 30 per cento delle imposte non versate nei termini.

²⁶ Articolo 33-ter, comma 2, DLGS n. 504/1995.

Articolo 12-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata)

La norma in commento dispone un'interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi tramite definizione agevolata, prevedendo che:

- ai soli fini dell'estinzione dei giudizi riguardanti debiti ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizzi con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute;
- l'estinzione del giudizio sia dichiarata d'ufficio dal giudice a seguito della presentazione della relativa documentazione;
- l'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle eventuali sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Articolo 12-ter

(Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026)

L'articolo 12-ter, inserito nel corso del l'esame del DL alla Camera, reca una norma di interpretazione autentica in materia di **definizione agevolata** per i contribuenti che hanno applicato gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale) e che aderiscono, entro i termini di legge, al concordato preventivo biennale relativamente al biennio di imposta 2025 e 2026.

I suddetti contribuenti possono adottare un regime di estinzione delle controversie relative agli anni d'imposta dal 2019 al 2023, tramite pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP per le annualità dal 2019 al 2023.

Le aliquote della imposta sostitutiva variano dal 10 al 15 per cento, in base al punteggio ISA del contribuente.

È prevista, inoltre, una riduzione del 30 per cento dell'imposta sostitutiva dovuta in considerazione della pandemia da Covid-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021. Tra le disposizioni di dettaglio della disciplina, anche le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, fissato tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 in un'unica soluzione o con pagamento rateale in un massimo di dieci rate mensili.

L'articolo 12-ter completa il quadro della regolarizzazione incentivata introducendo una limitazione alle **sanzioni accessorie** (art. 12, DLGS n. 472/1997) per coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale e optano per la definizione agevolata prevista dall'art. 12-bis.

Articolo 13

(Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali)

Per il 2025, per i soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e forfetari il termine per i versamenti del primo acconto 2025 e del saldo 2024 è differito al 21 luglio 2025 (anziché il 30 giugno 2025) e, di conseguenza, è fissato al 20 agosto 2025 il termine per il versamento con maggiorazione dello 0,4 per cento.

Articolo 13-bis

(Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso)

L'articolo 13-bis introduce l'obbligo di motivazione specifica nei verbali di accesso, ispezione e verifica redatti dagli organi dell'amministrazione finanziaria.

Secondo la nuova disciplina, la motivazione deve indicare:

- gli elementi concreti che giustificano l'accesso;
- le circostanze di fatto e di diritto che ne determinano l'urgenza o la necessità.

Articolo 14

(Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali)

L'articolo 14 disciplina l'applicazione temporale delle disposizioni in materia di imprese sociali, introdotte con il DLGS 3 luglio 2017, n. 112.

In tale contesto, la norma dispone che la disciplina concernente l'esenzione fiscale per le somme destinate alle riserve per lo svolgimento delle attività statutarie delle imprese sociali o per l'incremento patrimoniale è efficace a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.